



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **CC / 62 / 2018**

SEDUTA DEL GIORNO **19-12-2018**

OGGETTO: **INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 7.1 E 9.4 DELLA NORMATIVA DI PIANO DEL PGT VIGENTE NON COSTITUENTE VARIANTE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R.12/2005 E S.M.I.**

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 21:00, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria.

Assume la presidenza il sig. Costantino Iametti.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
BELLORA ANGELO PROTO VINCENZO MAZZUCHELLI ELENA MARIA IAMETTI COSTANTINO DOZIO STEFANO FRANZONI ANDREA TOMASINI DANIELA VEDOVAT VANIA DEL VECCHIO NICOLA CRESPI SABINA IAMETTI GIACOMO TOMASINI VALTER ANTONIO CLERICI LAURA COLUCCI VINCENZO SESSA VITO STEFANO AIGU SYLVIE MADELEINE SOLANGE	PUTIGNANO ROCCO

E' assente all'adunanza l'assessore esterno Marco Zocchi.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare le materie segnate all'ordine del giorno.

Oggetto: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 7.1 E 9.4 DELLA NORMATIVA DI PIANO DEL PGT VIGENTE NON COSTITUENTE VARIANTE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R.12/2005 E S.M.I.

L'Assessora alle "Pari opportunità, Commercio e Attività Produttive, Urbanistica ed Edilizia Privata", Elena Mazzucchelli

PREMESSO che il Comune di Cardano al Campo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 5.12.2011, reso esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R.L. - serie avvisi e concorsi, n. 9 del 29.02.2012;

CONSIDERATO che sono pervenute due istanze di rettifica degli atti di PGT da parte di privati cittadini, prot.15385 del 8.08.2018 e prot.18767 del 3.10.2018, che hanno fatto emergere alcuni dubbi interpretativi riguardo l'applicazione di due articoli della "Normativa di Piano" del PGT vigente, in particolare l'art.7.1 in tema di reperimento di parcheggi ad uso pubblico e l'art.9.2 in tema di distanze di nuovi fabbricati dalle strade esclusivamente pedonali o a fondo cieco;

VISTA la "Relazione illustrativa" redatta dal Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive allegata alla presente deliberazione quale parte integrante, dalla quale si evincono i punti di criticità degli articoli sopra menzionati e in particolare:

- dalla lettura dell'Art. 7.1 sussiste un'apparente incongruenza tra le casistiche degli interventi edilizi assoggettati al reperimento dei posti auto esterni (*nuova costruzione, di integrale sostituzione di edifici esistenti mediante demolizione e ricostruzione o di ampliamento del numero delle unità immobiliari*) e le casistiche degli interventi assoggettabili alla monetizzazione (*ristrutturazione o recupero edilizio*), oltre alla mancanza di una precisa definizione della "comprovata impossibilità" di realizzare la dotazione di parcheggi ad uso pubblico;
- per quanto riguarda l'Art. 9.2, dalla lettura del dispositivo emerge la mancanza di una disciplina delle distanze per le nuove costruzioni dal ciglio stradale di strade pubbliche o di uso pubblico, esclusivamente pedonali o a fondo cieco.

CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione Comunale rimuovere i dubbi interpretativi ed evitare di ricorrere ad interpretazioni non uniformi e di carattere discrezionale della norma, consentendo una lettura univoca e senza incertezze degli artt. 7.1 e 9.2 della Normativa di Piano del PGT vigente;

VISTO l'art.13 comma 14 bis della Legge Regionale 11 marzo 2015 n.12 e s.m.i. che prevede *"I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi."*

RITENUTO pertanto di procedere con un'interpretazione autentica degli artt.7.1 e 9.2 della Normativa di Piano del PGT vigente, come da proposta contenuta nella relazione del Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive, e di seguito precisato:

ART.7.1 – Parcheggio

- 1) *I posti auto esterni incrementano il fabbisogno a parcheggi di uso pubblico sul territorio comunale determinato dall'aumento del carico urbanistico connesso a nuove unità immobiliari indipendentemente dalla destinazione d'uso;*
- 2) *il reperimento dei posti auto esterni è inteso su tutta la viabilità urbana e azzonata come tale dal PGT vigente a prescindere dalla classificazione della singola strada. L'allocazione fisica del posto auto verrà subordinata all'eventuale adozione di interventi di mitigazioni/risoluzione di potenziali rischi per la viabilità;*
- 3) *la monetizzazione del posto auto esterno è ammissibile per tutti gli interventi edilizi compresa la nuova costruzione qualora sia dimostrata l'impossibilità al reperimento della dotazione per motivazioni di tipo tecnico nei casi di seguito elencati:*
 - a) *manca di spazio effettivo, determinata ad esempio dalla presenza di fabbricati esistenti su strada, etc.;*
 - b) *creazione di potenziali situazioni di rischio o di interferenze per la viabilità urbana;*
 - c) *contrasto con il Codice della Strada*
 - d) *interferenza con eventuali previsioni di sviluppo viabilistico del Comune;*
 - e) *interferenza con infrastrutture pubbliche che non possono essere modificate o spostate.*
- 4) *la monetizzazione del posto auto esterno non è ammissibile per ragioni esclusivamente di tipo progettuale.*

ART.9.2 – Distanze dalle strade

- 1) *in caso di interventi di nuova costruzione fronteggianti strade esclusivamente pedonali o a fondo cieco, anche di futura previsione nel PGT vigente, non si applica la distanza dal ciglio stradale; la nuova costruzione dovrà rispettare la distanza dal confine di proprietà ai sensi dell'art. 9.3 "Distanze dei fabbricati dai confini" e la distanza tra fabbricati ai sensi dell'art.9.2 "Distanze minime tra fabbricati".
Resta comunque confermato il divieto di costruire sulle aree azionate dal PGT vigente quali aree per la mobilità (art. 5.1 Categoria a-mobilità).*

DATO ATTO che l'interpretazione del testo normativo, come sopra esposto, non costituisce variante alle previsioni ad alla disciplina urbanistica vigente;

CONSIDERATO, inoltre, che la presente proposta di interpretazione autentica degli articoli 7.2 e 9.2 della Normativa di Piano del PGT è stata sottoposta in due sedute alla Commissione Territorio;

CONSIDERATO, altresì, che la presente proposta di deliberazione con la documentazione correlata è pubblicata sul sito istituzione del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.39 del D.Lgs.33/2013;

VISTI

- la Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne

2) di approvare l'interpretazione autentica dell'art.7.1 della Normativa di Piano del PGT vigente, come segue:

- 1) *I posti auto esterni incrementano il fabbisogno a parcheggi di uso pubblico sul territorio comunale determinato dall'aumento del carico urbanistico connesso a nuove unità immobiliari indipendentemente dalla destinazione d'uso;*
- 2) *il reperimento dei posti auto esterni è inteso su tutta la viabilità urbana e azzonata come tale dal PGT vigente a prescindere dalla classificazione della singola strada. L'allocazione fisica del posto auto verrà subordinata all'eventuale adozione di interventi di mitigazioni/risoluzione di potenziali rischi per la viabilità;*
- 3) *la monetizzazione del posto auto esterno è ammissibile per tutti gli interventi edilizi compresa la nuova costruzione qualora sia dimostrata l'impossibilità al reperimento della dotazione per motivazioni di tipo tecnico nei casi di seguito elencati:*
 - a) *manca di spazio effettivo, determinata ad esempio dalla presenza di fabbricati esistenti su strada, etc.;*
 - b) *creazione di potenziali situazioni di rischio o di interferenze per la viabilità urbana;*
 - c) *contrasto con il Codice della Strada;*
 - d) *interferenza con eventuali previsioni di sviluppo viabilistico del Comune;*
 - e) *interferenza con infrastrutture pubbliche che non possono essere modificate o spostate;*
- 4) *la monetizzazione del posto auto esterno non è ammissibile per ragioni esclusivamente di tipo progettuale.*

3) di approvare, altresì, l'interpretazione autentica dell'art.9.2 della Normativa di Piano del PGT vigente, come segue:

- 1) *In caso in caso di interventi di nuova costruzione fronteggianti strade esclusivamente pedonali o a fondo cieco, anche di futura previsione nel PGT vigente, non si applica la distanza dal ciglio stradale; la nuova costruzione dovrà rispettare la distanza dal confine di proprietà ai sensi dell'art. 9.3 "Distanze dei fabbricati dai confini" e la distanza tra fabbricati ai sensi dell'art.9.2 "Distanze minime tra fabbricati".*
Resta comunque confermato il divieto di costruire sulle aree azionate dal PGT vigente quali aree per la mobilità (art. 5.1 - Categoria a-mobilità).

4) di dare atto che l'interpretazione autentica degli articoli sopra menzionati non costituisce variante agli atti del P.G.T. ai sensi dell'art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005;

5) di dare altresì atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., la presente deliberazione sarà depositata presso la segreteria comunale, pubblicata nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquisterà efficacia alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- 6) di demandare al Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cardano al Campo, tutti gli adempimenti per l'espletamento degli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa è stato acquisito il parere favorevole reso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore UEAP, che ha dichiarato di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii.

RILEVATO che l'argomento di cui alla proposta di deliberazione è stato discusso dalla competente Commissione Consiliare nelle date del 29.11.2018 e 6.12.2018;

L'assessore Mazzucchelli rileva nell'oggetto è stato erroneamente indicato art. 9.4 mentre le modifiche riguardano l'art. 9.2 ed informa i presenti dell'errore materiale incorso nella stesura dell'oggetto, di seguito procede alla relazione del punto all'odg;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti:	16
astenuti:	0
votanti:	16
voti contrari:	0
voti favorevoli:	16

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la motivazione;
- 2) di approvare l'interpretazione autentica dell'art.7.1 della Normativa di Piano del PGT vigente, come segue:
 - 1) *I posti auto esterni incrementano il fabbisogno a parcheggi di uso pubblico sul territorio comunale determinato dall'aumento del carico urbanistico connesso a nuove unità immobiliari indipendentemente dalla destinazione d'uso;*
 - 2) *il reperimento dei posti auto esterni è inteso su tutta la viabilità urbana e azzonata come tale dal PGT vigente a prescindere dalla classificazione della singola strada.*

L'allocazione fisica del posto auto verrà subordinata all'eventuale adozione di interventi di mitigazioni/risoluzione di potenziali rischi per la viabilità;

3) *la monetizzazione del posto auto esterno è ammissibile per tutti gli interventi edilizi compresa la nuova costruzione qualora sia dimostrata l'impossibilità al reperimento della dotazione per motivazioni di tipo tecnico nei casi di seguito elencati:*

a) *manca di spazio effettivo, determinata ad esempio dalla presenza di fabbricati esistenti su strada, etc.;*

b) *creazione di potenziali situazioni di rischio o di interferenze per la viabilità urbana;*

c) *contrasto con il Codice della Strada;*

d) *interferenza con eventuali previsioni di sviluppo viabilistico del Comune;*

e) *interferenza con infrastrutture pubbliche che non possono essere modificate o spostate;*

4) *la monetizzazione del posto auto esterno non è ammissibile per ragioni esclusivamente di tipo progettuale.*

3) di approvare, altresì, l'interpretazione autentica dell'art.9.2 della Normativa di Piano del PGT vigente, come segue:

1) *In caso in caso di interventi di nuova costruzione fronteggianti strade esclusivamente pedonali o a fondo cieco, anche di futura previsione nel PGT vigente, non si applica la distanza dal ciglio stradale; la nuova costruzione dovrà rispettare la distanza dal confine di proprietà ai sensi dell'art. 9.3 "Distanze dei fabbricati dai confini" e la distanza tra fabbricati ai sensi dell'art.9.2 "Distanze minime tra fabbricati".*

Resta comunque confermato il divieto di costruire sulle aree azionate dal PGT vigente quali aree per la mobilità (art. 5.1 - Categoria a-mobilità).

4) di dare atto che l'interpretazione autentica degli articoli sopra menzionati non costituisce variante agli atti del P.G.T. ai sensi dell'art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005;

5) di dare altresì atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., la presente deliberazione sarà depositata presso la segreteria comunale, pubblicata nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquisterà efficacia alla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;

6) di demandare al Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cardano al Campo, tutti gli adempimenti per l'espletamento degli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).

Istruttoria: Arch. Sabrina Bianco

Allegato: Relazione illustrativa Settore Ueap

CC/ 69 /2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
Costantino lametti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
dott. Angelo Monolo

ESECUTIVITA'

(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000)

- dichiarata immediatamente eseguibile
- esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.